



RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE

CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE

89131 Reggio Calabria

Federazione Territoriale USB Via Demetrio Muratore Tel. e fax 0965.922653



Egr. Sig. Sindaco,

in data 10 dicembre abbiamo ricevuto dalla ns ditta (Ased srl) la comunicazione *“che stanno per venire meno le condizioni che avevano legittimato l'assunzione e la permanenza dei 18 lavoratori destinati direttamente all'appalto del Comune di Melito di P.S. e delle altre unità lavorative che gravitavano intorno all'appalto del Comune citato”*, informandoci finanche della comunicazione di avvio del processo di revoca della gara aggiudicata provvisoriamente alla ns ditta e che avrebbe consentito la permanenza dei 18 lavoratori già in forza presso la stessa azienda.

Noi il più delle volte (per mancanza di tempo) non leggiamo i giornali, ne leggiamo notizie attraverso dei social network e non siamo mai stati interessati a capire i motivi della rottura contrattuale, ma riusciamo (dopo lunghi anni insieme) a decifrare reciprocamente gli stati d'animo che in questi mesi possediamo, e il terrore di ricevere da un momento all'altro una comunicazione da parte dell'Ufficio Amministrazione che cambi la ns attuale condizione lavorativa, mettendo fine al ns rapporto di lavoro con la società Ased. Ma c'è una cosa che comprendiamo e siamo convinti che conoscerà bene pure Lei, ed è la normativa che dispone alle amministrazioni comunali di salvaguardare, nei cosiddetti passaggi di cantiere di igiene urbana, l'assorbimento, da parte della ditta subentrante, degli addetti in forza alla ditta che lascia il servizio, in questo caso i 18 dipendenti che fino al 28 settembre hanno “servito” giorno dopo giorno con tanti sacrifici e rinunce questo paese. Ad ogni modo, e a beneficio di ogni dubbio per chi legge questa lettera, accludiamo estratto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del Servizio di Igiene Ambientale. Lo spirito della normativa è chiaro, ed il compito di garanzia delle amministrazioni è altrettanto chiaro.

Ma a quello spirito, a quel principio di legge, l'Amministrazione Comunale di Melito di Porto Salvo, da Lei guidata, HA DECISO di sottrarsi, non considerando le disposizioni contenute nell'art. 6 del CCNL.

Dopo l'incontro che Lei gentilmente ci ha concesso giorno 08 ottobre, in cui dichiarava di *“non lasciare nessuno a casa”* c'è stato un silenzio e una latitanza sulla tematica che non ci aspettavamo, associati da qualche disparata occasione videoregistrata in cui ci si è concentrati a innalzare un polverone nei confronti dell'azienda ma senza mai prendere in considerazione la condizione del personale adibito proprio per quell'appalto, oggi ci presentiamo qui per chiederLe di nuovo, e apertamente, di operare in favore della buona occupazione dei 18 lavoratori e soprattutto dei suoi concittadini.

Sussisteranno presumibilmente dei cavilli, tra Comune e la ns azienda, che potreste certamente prendere a pretesto per spiegare un tale atteggiamento, ma a noi interessa tutelare e conservare il nostro posto di lavoro e la nostra dignità per proseguire ad avere un futuro nel nostro paese.

Caro Sindaco, i lavoratori e l'USB su questa faccenda non intendono chinare il capo e nei prossimi giorni verrà sollecitato al Prefetto un incontro sulla questione, per trovare una tempestiva soluzione facendo in modo che non si consumi un'ingiustizia nei confronti di questi lavoratori e per fare chiarezza su una situazione divenuta insostenibile, e che andrebbe valutata con serietà e rigore.

Reggio Calabria, 18 dicembre 2015

RSA Ased srl



RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE

CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE

89131 Reggio Calabria

Federazione Territoriale USB Via Demetrio Muratore Tel. e fax 0965.922653



Art. 6

(Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi)

A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 è sostituito dal seguente:

"Premessa

In caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi di cui all'art. 3 del vigente c.c.n.l. tra imprese che applicano il presente c.c.n.l., anche per obbligo stabilito dal capitolato, le imprese sono tenute a osservare le seguenti disposizioni relativamente al subentro nella gestione e al rapporto di lavoro del personale.

Tali disposizioni trovano applicazione, in termini di reciprocità, anche nel caso di avvicendamento tra imprese che applicano i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.

Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.

In deroga all'art. 72 del vigente c.c.n.l., il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni calendariali.

L'impresa subentrante assume "ex novo", senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 59, lett. C) del vigente c.c.n.l. - addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.

Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.

Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso; vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale; relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica; copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico; anzianità nella posizione parametrica B; Ente previdenziale di appartenenza; nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione.

La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara.

In pari tempo, l'impresa cessante trasmette alla R.S.U. o, in mancanza, alle R.S.A. e alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, con l'indicazione del relativo livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica.

Qualora l'anticipata cessazione della gestione del servizio per effetto di revoca non consenta di osservare i termini di cui al comma 4, l'azienda cessante provvede ai relativi adempimenti entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di notifica della revoca stessa.

A decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrica A, sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del vigente c.c.n.l., né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.

Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l'assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2, l'impresa subentrante:

- dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, dell'aggiudicazione ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento all'impresa cessante e alle Rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
 - richiede formalmente all'impresa cessante nonché al committente l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrica B, accordi collettivi aziendali di contenuto economico, ecc., a mezzo lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà comunicazione alle Rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
 - entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui alla precedente lett. b), promuove incontri - ai quali può partecipare l'impresa cessante, per quanto di competenza - con le Rappresentanze sindacali di cui sopra, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, al fine di perfezionare la procedura per l'assunzione del personale interessato;
 - nell'ambito degli incontri di cui alla lett. c), informa le medesime rappresentanze/strutture sindacali degli eventuali riflessi determinati da modificazioni delle clausole del nuovo contratto di appalto ovvero dell'organizzazione/erogazione del servizio.
- Nel quadro degli adempimenti previsti dal precedente comma, l'impresa cessante consegna all'impresa subentrante, oltre alla documentazione di cui al comma 7, lett. b), anche quella concernente:
- il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;
 - le eventuali variazioni di mansioni determinate da sopraggiunte limitazioni di idoneità nel periodo di 240 giorni calendariali precedenti l'inizio della nuova gestione;
 - le situazioni individuali in materia di malattia e di infortunio non sul lavoro, ai fini dell'art. 45, lett. B), comma 8 e lett. G) del vigente c.c.n.l.;
 - le misure adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi di legge e del vigente c.c.n.l.;



RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE

CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE

89131 Reggio Calabria

Federazione Territoriale USB Via Demetrio Muratore Tel. e fax 0965.922653



- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il libretto formativo del cittadino - di cui all'[art. 2, lett. i\) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), e al [decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005](#);

- l'iscrizione dei lavoratori al Fondo Previambiente.

Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto "ex novo" dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.

L'azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrica B, ai fini del passaggio alla posizione parametrica A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.

Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale neoassunto di cui al comma 2, si dispone quanto segue:

a) nel contesto degli incontri di cui al comma 7, lett. d), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall'effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal vigente c.c.n.l. o da accordi collettivi inerenti l'organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l'azienda uscente;

b) i compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione di secondo livello a contenuto economico ai sensi del [Protocollo 23 luglio 1993](#) in vigore presso l'azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall'[art. 2, lett. C\) del vigente c.c.n.l.](#);

c) i compensi, i trattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo cessano di essere riconosciuti.

L'eventuale differenza retributiva individuale determinata dall'attribuzione di livelli di inquadramento in violazione di quanto previsto dall'[art. 15 del vigente c.c.n.l.](#) sarà assorbita fino a concorrenza in occasione:

a) di ogni passaggio dalla posizione parametrica B alla posizione parametrica A del medesimo livello di inquadramento;

b) di ogni passaggio di livello d'inquadramento;

c) di aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di secondo livello di cui all'[art. 2, lett. B\) del vigente c.c.n.l.](#)

Con riguardo agli assorbimenti di cui alla lett. c) del precedente capoverso, le relative modalità attuative sono oggetto di esame congiunto con la R.S.U. o, in mancanza, con le R.S.A. delle OO.SS. stipulanti congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti.

Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'[art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54](#) e dell'[art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407](#) nonché le iscrizioni dei lavoratori al Fondo Previambiente mantengono la loro validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti dell'azienda subentrante.

E' fatto salvo il riconoscimento della posizione previdenziale eventualmente opzionata dal singolo dipendente a termini della [legge 8 agosto 1991, n. 274](#).

Fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dal capitolato di appalto, nel caso di subentro nella gestione del servizio ad un'impresa che non applicava alcun c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, l'impresa subentrante si incontrerà con la R.S.U. o, in mancanza, con le R.S.A. delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, per la ricerca di soluzioni di possibile salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati, con esclusione in ogni caso del riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, per le eventuali assunzioni "ex novo" comunque regolate integralmente dal presente c.c.n.l.